



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Corso di laurea magistrale in Traduzione e mediazione culturale

Classe di laurea magistrale: LM-94

**Dipartimento di riferimento Lingue e Letterature,
Comunicazione, Formazione e Società**

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 6

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Traduzione e mediazione culturale definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 Disciplina e organizzazione del corso

1. Il corso di laurea magistrale è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti:
 - a) il presente regolamento ed i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità);
 - b) l'ordinamento didattico del corso, di cui all'allegato "A" al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Art. 3 Organi del Corso di Studi

1. Sono organi necessari del Corso di Studi:
 - a) il Consiglio di Corso di Studi;
 - b) il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi;
 - c) la Commissione di Assicurazione della Qualità.
 2. Sono strutture facoltative del Corso di Studi:
 - d) le eventuali Commissioni.
 3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica.
 4. Il Consiglio di Corso di Studi provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo.
 5. La Commissione per l'assicurazione della qualità si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del corso di laurea magistrale in Traduzione e mediazione culturale, presentando in Consiglio di Corso di Studi i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.
 6. Commissione Didattica, per la gestione delle pratiche amministrative riguardanti gli studenti;
 7. Commissione Orari, per la predisposizione dell'orario delle lezioni;
 8. Commissione Programmi, per la verifica e l'armonizzazione dei programmi degli insegnamenti;
 9. Commissioni per la gestione della prova di accesso al Corso di studio.
- Sono stati inoltre indicati a sostegno del funzionamento del Corso di studio:
10. Vice-Coordinatrice;
 11. Delegata alla mobilità studentesca all'interno dello spazio europeo ed extraeuropeo;
 12. Delegato alle attività di orientamento e di tutorato;
 13. Referente per i rapporti con il mondo del lavoro;
 14. Delegata alle attività di tirocinio;
 15. Referente per le commissioni di laurea;
 16. Coordinatori di area linguistica, responsabili dell'organizzazione delle attività didattiche, comprese quelle di didattica integrativa di lettori e collaboratori linguistici.

Art. 4
Piano degli studi

1. Il piano degli studi, come stabilito dall'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso.
2. Per particolari obiettivi formativi, specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio di Corso domanda di approvazione di un Piano di studi individuale, che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso e, nel caso di studente part-time, può anche essere distribuito su un numero maggiore di anni.

Art. 5
Accesso al corso di laurea magistrale

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, commi 2 e 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto di accordi internazionali.
2. L'ammissione al corso di laurea magistrale in Traduzione e mediazione culturale è subordinata al possesso, prima dell'iscrizione, dei seguenti requisiti curriculari:
 - a) possesso di una laurea nelle classi L-11, L-12, L-11/12 (interclasse), L-15 e L-20 ex DM 270/04 e nelle classi di laurea triennale L- 3, L- 11, L-14 e L-39 ex DM 509/99;
 - b) acquisizione di almeno 36 CFU:
 - 18 CFU per la Lingua e Traduzione A
 - 18 CFU per la Lingua e Traduzione B nei settori della "Lingua e traduzione".(Le lingue attivate sono: Lingua ceca L-LIN/21, Lingua francese L-LIN/04, Lingua inglese L-LIN/12, Lingua polacca L-LIN/21, Lingua romena L-LIN/17, Lingua russa L-LIN/21, Lingua serba e croata L-LIN/21, Lingua slovena L-LIN-21, Lingua spagnola L-LIN/07, Lingua tedesca L-LIN/14, Lingua ungherese L-LIN/19).
3. Accertato il possesso dei requisiti curriculari di cui al comma 2, l'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata al superamento di un esame di idoneità nelle due lingue di studio, organizzato e seguito da una specifica commissione di docenti che valuterà altresì l'adeguatezza della personale preparazione dello studente. Tale esame (prova scritta e/o colloquio), unito alla valutazione della carriera pregressa, permetterà di saggiare le conoscenze, il grado di approfondimento della preparazione iniziale e le attitudini ad intraprendere con successo il corso di studi degli studenti. Si richiede quindi una competenza comunicativa orale e scritta, attiva e passiva a livello avanzato in due lingue straniere; una perfetta padronanza orale e scritta della lingua italiana in una vasta gamma di registri; abilità metalinguistiche e di analisi del discorso; adeguate conoscenze della realtà culturale e politico-istituzionale nazionale e internazionale.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. 16/2/2007, eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere effettuate prima della verifica della preparazione individuale di cui ai successivi comma.
5. L'esame di idoneità si svolge secondo un calendario reso noto dal Dipartimento.
5. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 6
Attività di tirocinio

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni, secondo quanto previsto dal Decreto

del Ministero del Lavoro n. 142/1998, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni.

2. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di corso di laurea magistrale appositamente incaricato.

Art. 7

Attività formative relative alla preparazione della prova finale

1. Alla prova finale sono assegnati 24 CFU, corrispondenti a un carico di lavoro complessivo di 600 ore per il laureando.

L'elaborato, se di argomento specialistico, potrà consistere in: a) una traduzione da o verso la lingua italiana di un testo di adeguata ampiezza e complessità scelto sulla base di un'approfondita discussione con il relatore; b) un glossario ragionato relativo a un linguaggio specialistico e traduzione di un testo esemplificativo. In entrambi i casi la tesi dovrà essere accompagnata da un commento teso a illustrare i criteri metodologici seguiti e i problemi riscontrati nel corso del lavoro. Con il consenso del relatore il commento può essere scritto nella lingua oggetto di studio. L'elaborato, se di argomento letterario o audiovisivo, potrà consistere in: a) una traduzione da o verso la lingua italiana di un testo letterario o audiovisivo di adeguata ampiezza e complessità scelto sulla base di un'approfondita discussione con il relatore. La traduzione dovrà indicativamente essere accompagnata da un commento teso a illustrare i seguenti elementi: 1) le peculiarità linguistiche e stilistiche del testo tradotto; 2) i criteri seguiti nella traduzione; 3) i riferimenti al contesto storico-letterario del testo tradotto; oppure da un'analisi critico-comparativa tra più versioni tradotte di un testo, con eventuale proposta di ritraduzione di alcune parti. Con il consenso del relatore il commento può essere scritto nella lingua oggetto di studio. Come indicazione orientativa, anche se non rigidamente vincolante, si precisa che l'elaborato non dovrebbe essere di lunghezza inferiore alle 100 cartelle (2000 battute a cartella, spazi inclusi).

Relatori della tesi di laurea potranno essere: a) i docenti di lingua e di letteratura; b) i docenti di discipline linguistiche e filologiche, fermo restando comunque che essi possono essere affiancati da altro docente, operante nella laurea, in veste di secondo relatore, il cui nome potrà figurare nel frontespizio della tesi.

L'Area servizi alla didattica provvede a calcolare la media in centodecimi degli esami sostenuti, ponderando i punteggi conseguiti e senza tener conto degli esami senza votazione numerica.

La commissione di laurea ha a disposizione fino ad un massimo di 10/110 da assegnare alla prova finale.

sufficiente – discreto	1 – 3
buono	4 – 6
ottimo	7 – 9
eccellente	9 – 10

Il conferimento della lode, che viene proposto dal relatore, presuppone d'obbligo il livello di giudizio ottimo-eccellente, unanimemente riconosciuto dalla commissione.

Art. 8

Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nei regolamenti didattici degli Atenei convenzionati.

2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del Regolamento.

Art. 9

Tipologia delle forme didattiche

1. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso di laurea magistrale in Traduzione e mediazione culturale sono di tipo convenzionale e l'erogazione del corso è in lingua italiana.
L'erogazione di singoli insegnamenti può essere tenuta in lingua straniera.
3. Nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare:
 - 5 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti
 - 8 ore dedicate ad esercitazioni
 - 10 ore di pratica individuale
 - 2 ore di tirocinio.

Art. 10

Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dall'art. 38 del Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 11

Obblighi di frequenza

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 12

Riconoscimento di crediti formativi

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea magistrale del presente Corso.
2. I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso sulla base dei seguenti criteri:
 - a) congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole attività formative da riconoscere;
 - b) analisi del programma svolto.
3. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12 crediti.

Art. 13
Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.
2. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento didattico.